

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 210/25/2011

Svolgimento del processo

In data 02.07.2010 la ricorrente EUROTEK S.r.l. con sede in Milano in persona del legale rappresentante pro tempore Signor Ba. Pe. Ma., rappresentata e difesa dal dott. Alberto Sanpietro, con Studio in Milano, presentava ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEG e I.V.A. anno di imposta 2006 per la somma complessiva di € 139.497,00, oltre sanzioni. Copia del ricorso è stata presentata all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 01.07.2010.

In data 12.05.2010 veniva altresì notificato avviso di accertamento relativamente all'anno 2005, (registrata con il numero 9298) per la complessiva somma di € 130.739,00 (comprensiva di imposte Ires Irap Iva e sanzioni amministrative). La ricorrente riferisce che in data 02.09.2008 la G.d.F. di Milano, delegata dalla G.d.F. di Cremona, effettuava sopralluogo chiedendo l'esibizione di documentazione riguardante i rapporti intercorsi tra la stessa ricorrente e la Società Si.Co.Met. S.r.l., documentazione che veniva regolarmente consegnata in data 16.09.2008. La ricorrente, previo invito inviato a mezzo fax, si presentava, in data 04.06.2009, presso gli Uffici della G.d.F. di Milano per l'attività di verifica fiscale sostanziale ai fini I.V.A. e IRPEG per gli anni 2005, 2006 e 2007 e contestualmente forniva tutta la documentazione richiesta. Si contestava alla ricorrente di aver registrato in contabilità fatture ricevute dalla Società Si.Co.Met. S.r.l., ritenute relative ad operazioni inesistenti (F.O.I.). Veniva poi redatto p.v.c. Successivamente, in data 12.05.2010 veniva notificato avviso di accertamento ove venivano accertate per l'anno 2006 maggiori imposte sul reddito della Società per € 80.405,00, maggiore imposta IRAP per € 10.355,00 ed € 48.731,00 per maggiore imposta I.V.A. Secondo la ricorrente gli avvisi di accertamento impugnati sono illegittimi ed infondati, sia per l'anno 2005 sia per l'anno 2006, in quanto la rappresentazione dei fatti ed i rilievi contenuti, che altro non sono che il recepimento integrale e totale di quanto contenuto nei p.v.c. non corrispondono a quanto realmente accaduto. Gli avvisi di accertamento partono da una indagine svolta nei confronti di imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi e non, nonché del Signor Be. Er. amministratore di fatto della Si.Co.Met. S.r.l. Durante le ispezioni presso la Si.Co.Met. S.r.l. sono stati rinvenuti dei registri extra contabili denominati "scadenziari" sui quali, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, vi erano il nome della ricorrente ed i numeri di fatture per operazioni ritenute inesistenti con i relativi importi. Alla ricorrente preme sottolineare che per quanto la riguarda, le fatture annotate in contabilità e quindi confluite nella dichiarazione dei redditi e I.V.A. sono fatture per operazioni di acquisti di merce realmente effettuati. Si fa notare che l'avere o non avere idonei stabilimenti e/o impianti atti a svolgere la propria attività non avvalorava la tesi degli accertamenti che individuano in questo "indizio" la prova che le fatture emesse alla ricorrente erano operazioni inesistenti, in quanto la Si.Co.Met. S.r.l. aveva, nel periodo in contestazione, un magazzino in Gessate dove poteva essere ricoverata una significativa quantità di merce. Nei rapporti intrattenuti tra la ricorrente e la Si.Co.Met. S.r.l. la merce poteva essere ritirata presso il loro magazzino, poteva arrivare direttamente dal fornitore della stessa o come nel caso della contestazione della fattura 318/2006 era stata messa a disposizione in un magazzino di terzi che fungeva da logistica. Non si comprende che responsabilità può avere la ricorrente se la Si.Co.Met. S.r.l. non ha presentato le prescritte dichiarazioni fiscali e non dimostra che le fatture annotate dalla ricorrente sono per operazioni inesistenti. Inoltre nello scadenziario allegato all'accertamento non è presente il nome della ricorrente ma di altre Società. Ma, pur ammettendo che il nominativo della ricorrente fosse presente nello "scadenziario" ciò non dimostra nulla, non è sufficiente la parola del Signor Be. o di altri personaggi che dichiarano che tutti i nominativi presenti nello "scadenziario" erano coloro i quali usufruivano delle c.d. F.O.I. Quindi, l'unico

indizio su cui si basa l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione è suffragato da elementi di accusa fortemente generici ed insufficienti per ribaltare l'onere della prova sul ricorrente. Dello stesso avviso i giudici della Cassazione Sez. Tributaria che con sentenza n. 15395 dell'11.06.2008 ove si legge "... pertanto nell'ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere". Significativa in questo senso è anche la sentenza n. 7078 del 24.03.2010 della Corte di Cassazione Sez. Tributaria. In questo senso si veda anche Cassazione Sez. Tributaria sentenza n. 24200 del 13.11.2006 ove si legge che: "la dichiarazione resa da un soggetto nell'ambito di un accertamento esperito nei confronti di un contribuente, trova ingresso nel procedimento e nel processo di impugnazione dell'atto impositivo in qualità di elemento puramente indiziario, di per sé inidoneo ed insufficiente a fondare alcuna pretesa tributaria in assenza di ulteriore specifica attività di acquisizione di verifica e riscontro obiettivi sulle risultanze degli accessi ed ispezioni". Conclude la ricorrente chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento perché infondati ed illegittimi e con vittoria di spese. Chiede inoltre, ai sensi degli artt. 33 e 34 D.Lgs 546/92, la discussione in pubblica udienza.

In data 14.10.2010 l'Agenzia Direzione Provinciale 1 di Milano ha presentato controdeduzioni per il ricorso RG n. 9294 sostenendo che, secondo le loro rivalutazioni la Si.Co.Met. S.r.l. aveva emesso nei confronti di un numero rilevante di Società clienti fatture di operazioni inesistenti provvedendo alla restituzione, a mezzo di contanti, della quota imponibile delle fatture emesse, decurtata dalla percentuale di spettanza. Nel caso specifico dagli scadenziari è stato rilevato il nominativo della società "Eurotek Srl". Le operazioni di verifica hanno permesso di appurare che, le fatture emesse dalla Si.Co.Met. S.r.l. e ricevute dalla Eurotek srl, sono state regolarmente annotate sui registri Iva acquisti di quest'ultima e la relativa imposta regolarmente confluita nelle liquidazioni Iva mensili. Controparte nel ricorso presentato eccepeva che: gli elementi contenuti nel pvc della GDF e trasfusi nell'avviso di accertamento non erano sufficienti a provare l'inesistenza delle operazioni contestate, in quanto i pagamenti erano stati tutti effettuati tramite Rid, per cui veniva prodotta la documentazione a sostegno delle proprie affermazioni, e si concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento invece si basava solamente sulla presunta presenza della società ricorrente nei c.d. "scadenziari", che la ricorrente non era presente in tali documenti e che in ogni caso non ci si poteva basare sulle dichiarazioni rese alla PG del sig. Be.: anche la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sull'argomento affermando che i documenti extracontabili rinvenuti presso l'azienda costituiscono elemento probatorio ancorché presuntivo mentre la controparte afferma che non era presente in tali documenti e che non compariva nel c.d. "scadenziario" anche se controparte aveva annotato tutte le fatture della Società Si.Co.Met. S.r.l. nella propria contabilità, per cui si riteneva estranea ai fatti contestati. A fronte di tutte queste puntuali contestazioni controparte non è stata in grado di provare nulla di sufficientemente valido; è noto, infatti, come la fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico, che è onere della contribuente superare (vedi sentenza delle Corte di Cassazione n. 22680 del 9.09.2008). Conclude l'Ufficio chiedendo di respingere il ricorso dichiarando legittimo e fondato nel merito l'avviso di accertamento e dovuti i tributi da esso scaturenti con condannare di parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari.

In data 15.11.2010 la ricorrente ha presentato istanza di sospensione per il ricorso RG 9294.

In data 10.12.2010 il Presidente della Sezione ha disposto la riunione del fascicolo n. RG 9294/10 al fascicolo n. RG 9298/10.

In data 21.03.2011 la ricorrente ha presentato memoria illustrativa per il ricorso 9298 anno 2006, con tale ricorso, essendo stato depositato ricorso contro avviso di accertamento contro l'anno 2005 contrassegnato con il numero 9298 e quindi antecedente

Motivi della decisione

Ritenuto che parte ricorrente ha dimostrato di aver provato documentalmente che le fatture oggetto di contestazione da parte degli organi accertatori, giacché considerate riferite ad operazioni inesistenti, sono in realtà riferite ad acquisti di merce realmente effettuati e correttamente regolati anche dal punto di vista finanziario;

Ritenuto che le presunzioni di operazioni inesistenti avanzate dall'Ufficio non sono avvalorate da elementi tali da poter suffragare e dare sostegno con ragionevole certezza alla ipotesi di inesistenza delle operazioni sollevate dall'Ufficio dal momento che, come tali, certamente non possono essere considerate in quanto:

- 1) la circostanza che la presunta cartiera, svolgente attività di commercio di materiali ferrosi e non, non avesse idonei stabilimenti e/o impianti atti a svolgere la propria attività in quanto la stessa disponeva comunque di un magazzino assai capiente in cui era possibile stoccare una significativa quantità di merce;
- 2) la presenza presso la presunta Cartiera di uno scadenziario dove sarebbero stati appuntati i nominativi delle società beneficiarie ed i loro rapporti finanziari tra cui peraltro, sulla base dei fogli allegati, non figurerebbe il nominativo della Eurotek S.r.l.
- 3) l'omessa presentazione da parte della presunta Società Cartiera di tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie giacché di detta omissione non può in alcun modo essere responsabile la ricorrente;

Ritenuto per contro, che l'unico indizio in un certo senso utile a suffragare la presunzione dell'Ufficio riguardano esclusivamente le affermazioni di un terzo (l'Amministratore di fatto della presunta cartiera) che, peraltro, non sono sufficienti da sole, come riconosce la Cassazione con la sentenza n. 24200/2006, a dare fondamento alla pretesa tributaria dell'Ufficio; Ritenuto altresì che l'orientamento prevalente in Cassazione, riguardo la fattispecie in questione, è che debba essere l'Ufficio che adduce la falsità del documento e, quindi, l'inesistenza dell'operazione, e non il contribuente a dover provare che la stessa operazione non sia mai stata posta in essere (Cassaz. sent. n. 15395/2008);

Ritenuto infine che, in considerazione della pluralità delle annualità e dell'entità delle somme accertate dall'Ufficio, appare equo condannare lo stesso in qualità di parte soccombente, alla refusione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art 15 D.Lgs 546/1992.

P. Q. M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e annulla le cartelle di pagamento impugnate. Condanna l'Agenzia delle Entrate D.P.II al pagamento delle spese che liquida in € 5.000,00 onnicomprensivi.